



**REGOLAMENTO
RELATIVO AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
ED ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 6 luglio 2017

REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

PARTE I

RAPPORTI DEL COMUNE DI LIVORNO CON LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE E CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

TITOLO I

ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 2 – REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 3 - STRUTTURA DEL REGISTRO COMUNALE

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ISTRUTTORIA

ARTICOLO 7 – PORTALE COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI LIVORNO

ARTICOLO 8 - AGGIORNAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 9 – RINNOVO ANNUALE DELL'ISCRIZIONE

ARTICOLO 10 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

TITOLO II

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ENTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO

ARTICOLO 11 – RUOLI E COMPETENZE

ARTICOLO 12 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ E LIMITI

ARTICOLO 14 – TEMPISTICA DELLE RICHIESTE

ARTICOLO 15 –MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E SOGGETTI AMMISSIBILI

ARTICOLO 16 – DOCUMENTAZIONE E CONTENUTI DELLE RICHIESTE

ARTICOLO 17 – INIZIATIVE ORGANIZZATE CON CONTRIBUTI COMUNALI

ARTICOLO 18 –MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

TITOLO III

PATROCINIO E PARTENARIATO

ARTICOLO 19 –MODALITÀ E CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ARTICOLO 20 – MODALITÀ E CRITERI DI CONCESSIONE DEL PARTENARIATO

TITOLO IV

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 21 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 22 – OBIETTIVI

ARTICOLO 23 – FUNZIONI DELLA CONSULTA COMUNALE

ARTICOLO 24 – ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE E DURATA DELLE CARICHE

ARTICOLO 25 – ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 – PRESIDENTE

ARTICOLO 27 – VICEPRESIDENTE

ARTICOLO 28 – UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 29 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

ARTICOLO 30 – SEDE E DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA CONSULTA COMUNALE

PARTE II
REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
– SEZIONE PROVINCIALE TENUTA DAL COMUNE DI LIVORNO

TITOLO I

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
– SEZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

ARTICOLO 31 – DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO – SEZIONE PROVINCIALE

ARTICOLO 32 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE

ARTICOLO 33 – ISTRUTTORIA

ARTICOLO 34 – REVISIONE ANNUALE

ARTICOLO 35 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

TITOLO II

CONSULTA TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 36 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO

ARTICOLO 37 – FUNZIONI

ARTICOLO 38 – ORGANI

ARTICOLO 39 – ASSEMBLEA

ARTICOLO 40 – PRESIDENTE

ARTICOLO 41 – VICEPRESIDENTE

ARTICOLO 42 – UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 43 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

ARTICOLO 44 – SEDE E DOTAZIONI STRUMENTALI

PARTE III

REGISTRO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
– ARTICOLAZIONE PROVINCIALE TENUTA DAL COMUNE DI LIVORNO

TITOLO I

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
– ARTICOLAZIONE PROVINCIALE

ARTICOLO 45 - STRUTTURA DEL REGISTRO

ARTICOLO 46 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

ARTICOLO 47 - LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE

ARTICOLO 48 - PORTALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO
DI LIVORNO

ARTICOLO 49 - LA REVISIONE DEL REGISTRO

ARTICOLO 50 - LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

TITOLO II

CONSULTA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 51 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI
PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 52 – FUNZIONI

ARTICOLO 53 – ORGANI

ARTICOLO 54 – ASSEMBLEA

ARTICOLO 55 – PRESIDENTE

ARTICOLO 56 – VICEPRESIDENTE

ARTICOLO 57 – UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 58 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

ARTICOLO 59 – SEDE E DOTAZIONI STRUMENTALI

PARTE IV

IL COORDINAMENTO DELLE CONSULTE TERZO SETTORE

ARTICOLO 60 – COORDINAMENTO DELLE CONSULTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 61 – FUNZIONE, COMPOSIZIONE E DOTAZIONE

PARTE V

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

– ARTICOLAZIONE PROVINCIALE TENUTA DAL COMUNE DI LIVORNO

ARTICOLO 62 – DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – SEZIONE PROVINCIALE

PARTE VI

NORME FINALE

ARTICOLO 63 – TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

ARTICOLO 64 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEI DATI

ARTICOLO 65 - NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Livorno afferma, promuove il pluralismo associativo, riconoscendone il valore sociale come espressione di partecipazione e solidarietà, valorizzando le attività che perseguono lo sviluppo della persona e della comunità territoriale, la promozione del territorio e la sua tutela, la salvaguardia del patrimonio civico e sociale e delle tradizioni locali.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce il pluralismo associativo nel rispetto dei principi e delle previsioni normative e statutarie vigenti, garantendone, altresì, i diritti e le prerogative tipiche di una cittadinanza attiva e partecipe.

PARTE I

RAPPORTI DEL COMUNE DI LIVORNO CON LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE E CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

TITOLO I

ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 2 – REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Registro, istituito ai sensi dell'art. 74 dello Statuto del Comune di Livorno, rappresenta uno degli strumenti con cui l'Amministrazione comunale valorizza le forme associative operanti nel proprio territorio. Per le associazioni con sede a Livorno l'iscrizione al registro comunale costituisce condizione indispensabile per l'ammissibilità ai contributi e ai benefici economici di cui alla Parte I, Titolo II del presente regolamento e per l'adesione alla Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale di cui alla Parte I, Titolo IV.
2. Possono richiedere l'iscrizione al registro, secondo le modalità indicate nei seguenti articoli, le associazioni senza fini di lucro, comprese le onlus e le associazioni di associazioni.
3. Attraverso le Associazioni iscritte al Registro, l'Amministrazione Comunale valorizza ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorra alla vita democratica della comunità locale.
4. Il Registro delle associazioni è reso pubblico attraverso il Portale telematico delle associazioni di cui al successivo art.7.
5. Le associazioni avviano attraverso il portale telematico le operazioni di richiesta iscrizione, aggiornamento dei dati, rinnovo annuale di iscrizione ed ogni altro adempimento previsto dall'ordinamento e concludono le operazioni stesse con la produzione all'Ente, con le modalità di cui all'art 5, della documentazione risultante.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA DEL REGISTRO COMUNALE

1. Il Registro comunale delle associazioni è articolato nei seguenti settori:
 - Tutela e valorizzazione ambientale;
 - Tutela degli animali;
 - Protezione Civile;
 - Turismo;
 - Culturale e ricerca etica e spirituale;
 - Attività educative;
 - Promozione scientifica;
 - Sociale;
 - Socio-Sanitario;

- Sanitario;
- Sportivo-ricreativo
- Tutela e promozione dei diritti.

2. Ciascuna associazione è iscritta in un unico settore del Registro sulla base dell'attività prevalentemente svolta.

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro comunale le associazioni che rispettano i seguenti requisiti:

- non abbiano finalità di lucro;
- perseguano finalità sociali o di pubblico interesse e l'attività svolta non sia contraria ai principi costituzionali, statutari né a quelli contenuti nella normativa vigente;
- abbiano un ordinamento/organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
- abbiano l'atto costitutivo e lo statuto nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra ricordati;
- abbiano la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Livorno e svolgano attività a favore della comunità livornese;
- abbiano resa pubblica la loro costituzione da almeno 6 mesi;
- abbiano almeno 10 soci. Per le "associazioni di associazioni" è sufficiente che le associazioni aderenti siano 3.

2. Fermi restando i principi richiamati agli artt. 1 e 2, possono essere iscritte al registro comunale le associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale.

3. Non possono essere iscritte al registro comunale le associazioni che si richiamino a partiti e gruppi politici o sindacali e ad associazioni professionali.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La richiesta di iscrizione al registro comunale delle associazioni prevede due fasi:

- a. inserimento nell'apposito modulo telematico, disponibile sul Portale Comunale delle Associazioni di Livorno, dei dati dell'associazione attestanti la natura giuridica dell'associazione, il settore, tra quelli previsti all'art.3, delle attività svolte prevalentemente ed il possesso dei requisiti di cui all'art 4, nonché di una breve relazione nella quale vengano illustrate le attività svolte dall'associazione, il numero dei soci al momento della richiesta di iscrizione, l'eventuale iscrizione ad altri albi o registri e il caricamento dei documenti fondanti (statuto ed atto costitutivo);
- b. sottoscrizione da parte del/della rappresentante legale del modulo risultante al termine della compilazione e l'inoltro all'Ente su supporto cartaceo oppure, solo se dotati di PEC, su supporto digitale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ISTRUTTORIA

1. Il termine per l'esame delle istanze è di 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

2. L'iscrizione o il diniego sono adottati con provvedimento motivato del/della dirigente competente in materia di associazionismo o suo delegato, pubblicati all'Albo pretorio on line e comunicati come segue:

- in caso di esito favorevole il provvedimento di iscrizione, unitamente alle credenziali di accesso al portale telematico di cui all'art. 7, viene inviato al soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata da questi fornito in sede di richiesta di iscrizione;
- in caso di esito sfavorevole il provvedimento di diniego iscrizione viene inviato al soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria da questi fornito in sede di richiesta iscrizione e notificato tramite posta raccomandata o, se dotato di casella PEC,

tramite posta elettronica certificata.

3. L'iscrizione viene disposta nel caso in cui:

- l'associazione richiedente possieda tutti i requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento;
- la richiesta risulti completa della documentazione necessaria per l'iscrizione, anche a seguito di integrazione.

ARTICOLO 7 – PORTALE COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI LIVORNO

1. Il registro comunale delle associazioni è pubblico ed è consultabile da tutti/e i/le cittadini/e sul Portale comunale delle associazioni reperibile sulla rete civica del Comune di Livorno.

2. Delle associazioni iscritte sono resi pubblici i seguenti dati: l'anagrafica dell'associazione, con le informazioni di contatto, il nominativo del/della rappresentante legale, breve descrizione delle attività svolte, il collegamento all'eventuale sito web dell'associazione stessa.

3. Le associazioni iscritte possono utilizzare il portale per le seguenti funzioni dedicate:

- pubblicizzare notizie, iniziative e manifestazioni legate alle attività delle associazioni sul territorio;
- relazionarsi con altre associazioni iscritte, con la possibilità di instaurare con esse un contatto telematico;

4. Le associazioni iscritte devono utilizzare il portale per gli adempimenti di cui agli artt.8 e 9 del presente regolamento e per richiedere eventuali contributi di cui alla Parte I, Titolo II.

ARTICOLO 8 - AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. Ogni variazione in merito ai dati ed ai documenti inseriti nel registro deve essere comunicata entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione di tale modifica da parte delle associazioni.

2. Per l'adempimento di cui al comma precedente è necessario trasmettere all'amministrazione comunale di Livorno il modulo, debitamente sottoscritto, risultante al termine dell'inserimento sul portale di cui all'art.7 delle variazioni intervenute. L'inoltro su supporto digitale è consentito anche alle associazioni non dotate di PEC, purché per la trasmissione del modulo, corredato di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, venga utilizzata la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul portale stesso.

3. Il mancato adempimento di quanto indicato al comma 1 del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dell'associazione inadempiente.

ARTICOLO 9 – RINNOVO ANNUALE DELL'ISCRIZIONE

1. Il rinnovo dell'iscrizione avviene con provvedimento del/della dirigente competente in materia di associazionismo o suo delegato, entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. A tal fine, tutte le associazioni iscritte al registro comunale devono, inderogabilmente tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno, effettuare la richiesta di rinnovo iscrizione per l'anno in corso, dichiarando la permanenza dei requisiti che avevano determinato l'iscrizione ed illustrando le attività svolte nell'anno precedente.

3. Per l'adempimento di cui al comma precedente, in analogia a quanto previsto dall'art.5 per le richieste di iscrizione, è necessario trasmettere all'amministrazione comunale di Livorno il modulo, debitamente sottoscritto, risultante al termine dell'inserimento sul portale di cui all'art.7 dei dati richiesti. L'inoltro su supporto digitale è consentito anche alle associazioni non dotate di PEC, purché per la trasmissione del modulo, corredato di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, venga utilizzata la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul portale stesso.

4. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo entro il termine indicato, determina

per l'associazione inadempiente la cancellazione dal registro, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il relativo provvedimento di cancellazione viene adottato dal/dalla dirigente competente in materia o suo delegato entro il 31 marzo di ciascun anno.

ARTICOLO 10 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione dal registro avviene con provvedimento del/della dirigente competente in materia di associazionismo o suo delegato, quando sussista una delle seguenti cause:

- vengano a mancare gli elementi essenziali e necessari per l'iscrizione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- l'associazione non comunichi le variazioni di cui all'art. 8;
- l'associazione non effettui il rinnovo di iscrizione di cui all'art.9.

2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato entro 30 giorni dall'adozione al/alla legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art.6, comma 2.

3. L'associazione cancellata dal registro può presentare domanda di nuova iscrizione non prima di 6 mesi dalla cancellazione.

TITOLO II

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E

AD ALTRI ENTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO

ARTICOLO 11 – RUOLI E COMPETENZE

1. La Giunta Comunale:

- definisce i criteri per la composizione della Commissione Comunale Contributi ;
- può individuare in occasione dell'emanazione del bando annuale eventuali finalità ed obiettivi che intende perseguire insieme alle associazioni comunali, prevedendo di destinarvi in via prioritaria le risorse destinate ai contributi ordinari;
- approva annualmente, su proposta non vincolante della Commissione Comunale Contributi, la ripartizione delle risorse tra i diversi settori previsti dall'art.3, comma 1
- approva il piano delle assegnazioni dei contributi ordinari e dei contributi straordinari alle singole associazioni, così come elaborato dalla Commissione Comunale Contributi mediante proposta non vincolante.
- approva l'assegnazione dei contributi di compartecipazione di cui al successivo art.12, comma 3.

2. Il/la Presidente della Commissione, oltre a presiedere la Commissione Comunale Contributi:

- nomina, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta, i membri della Commissione sulla base delle designazioni effettuate dai singoli dipartimenti;
- assume gli atti di ammissione a concorrere, di assegnazione dei contributi e di impegno di spesa, oltre ad ulteriori eventuali atti che la Giunta possa demandargli.

3. La Commissione Comunale Contributi, con la collaborazione degli uffici coinvolti ed assistita dall'Ufficio competente in materia di associazionismo, in riferimento ai contributi ordinari e straordinari di cui al successivo art 12, commi 1 e 2:

- elabora una proposta di ripartizione delle risorse da sottoporre alla Giunta, sulla base degli atti di ammissione a concorrere;
- con riferimento alla decisione assunta dalla Giunta in merito alla ripartizione delle risorse, coordina gli uffici nella predisposizione, ciascuno per le associazioni afferenti al proprio ambito, delle ipotesi di assegnazione;
- acquisite le ipotesi di assegnazione avanzate dagli uffici, redige il piano di assegnazione da sottoporre all'approvazione della Giunta;

- a seguito della decisione della Giunta in merito al piano di assegnazione e del conseguente atto di impegno assunto dal/dalla Presidente della Commissione, dà mandato agli uffici di istruire le rispettive assegnazioni, di effettuare le necessarie comunicazioni a tutti i soggetti richiedenti, assegnatari e non assegnatari, e di predisporre gli atti di liquidazione;
- al verificarsi di eventuali economie di gestione, redige un'integrazione al piano di assegnazione che seguirà lo stesso iter del piano medesimo.

ARTICOLO 12 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

1. Contributi ordinari:

- a. per iniziative, eventi, manifestazioni e simili;
- b. per il funzionamento delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse pubblico comunale, cioè spese di gestione ordinaria sostenute per l'organizzazione e/o per la sede oppure per il ristoro del canone di locazione della sede stessa ove non di proprietà comunale, qualora le stesse risultino in situazione di disequilibrio;

2. Contributi straordinari:

- a. per iniziative, eventi, manifestazioni e simili che non siano programmabili entro la data di richiesta dei contributi ordinari e che abbiano il carattere di eccezionalità ovvero l'evento sia unico nell'arco del mandato amministrativo di riferimento;
- b. per lo straordinario stato di difficoltà gestionale delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse pubblico comunale, che devono risultare in situazione finanziaria di disequilibrio.

3. Contributi di compartecipazione, concessi ai soggetti promotori di iniziative che siano state favorevolmente e formalmente accolte dai competenti organi Comunali in relazione alla loro peculiare rilevanza. Possono essere concessi contributi di compartecipazione anche attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale quali, a titolo esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture, le prestazioni di servizi, i noleggi, la messa a disposizione di risorse comunque destinate all'organizzazione di manifestazioni, eventi, attività, programmati e proposti dalle associazioni. I rapporti con i soggetti partners sono regolati sulla base di disciplinari redatti in riferimento all'ordinamento ed alle procedure definite dagli uffici dell'amministrazione comunale.

4. Il presente regolamento disciplina i soli contributi previsti ai commi precedenti. Sono tuttavia possibili altri tipi di provvidenze e/o agevolazioni previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ E LIMITI

1. Nessun contributo può configurarsi per il richiedente come un rimborso totale delle spese e in nessun caso può essere superiore alla differenza tra le uscite e le entrate di cui al:

- bilancio dell'iniziativa, per i contributi di cui all'art.12, comma 1 lett. a) e comma 2 lett.a);
- bilancio consuntivo di competenza, per i contributi di cui all'art.12, comma 1, lett. b) e comma 2 lett.b);

2. I contributi ordinari per iniziativa (Art.12, comma 1, lett.a) sono incompatibili, se richiesti per la medesima iniziativa, sia con quelli straordinari per iniziativa (Art.12, comma 2, lett.a), sia con quelli di compartecipazione (Art.12, comma 3).

3. I contributi ordinari per funzionamento (Art.12, comma 1, lett.b) sono incompatibili con quelli straordinari per stato di difficoltà (Art.12, comma 2, lett.b).

4. Nell'arco di un mandato amministrativo i contributi straordinari allo stesso soggetto possono essere concessi una sola volta.

5. Costituisce presupposto alla liquidazione del singolo contributo l'insussistenza di qualsiasi pendenza di tipo economico nei confronti dell'Amministrazione Comunale da parte dell'Associazione beneficiaria.

6. Le incompatibilità e i limiti di cui al presente regolamento non vigono per le Sezioni Nautiche, che rappresentano un valore culturale, sociale, storico e sportivo per la città di Livorno, da sostenere nella realizzazione di progetti di recupero e conservazione delle tradizioni livornesi.

ARTICOLO 14 – TEMPISTICA DELLE RICHIESTE

1. Le richieste per l'ottenimento dei contributi ordinari, da presentarsi in occasione del bando annuale, devono essere inoltrate dal 1° al 30 novembre di ogni anno, per iniziative (Art. 12 comma 1. lett. a.) e/o funzionamento (Art. 12 comma 1. lett. b.) riferiti all'anno successivo.

2. Le richieste per l'ottenimento di un contributo straordinario possono essere presentate con la seguente tempistica:

- a. per quelle previste all'Art.12 comma 2. lett. a., almeno 60 giorni prima dell'evento per il quale si richiede il contributo;
- b. per quelle previste all'Art.12 comma 2. lett. b.), tra il 1° gennaio ed il 15 novembre di ciascuno anno.

3. Le richieste di contributo di compartecipazione vanno inoltrate all'Ente almeno 60 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 15 –MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Le richieste di contributi ordinari e straordinari di cui all'art.12, commi 1 e 2, prevedono due fasi. La prima fase consiste nell'inserimento dei dati della richiesta nell'apposito modulo telematico disponibile sul portale dedicato alle associazioni; la seconda fase prevede la sottoscrizione da parte del/della rappresentante legale del modulo risultante al termine della compilazione e l'inoltro all'Ente dello stesso, con i necessari allegati. Tale inoltro può avvenire su supporto cartaceo oppure su supporto digitale. L'inoltro su supporto digitale oltre che alle associazioni dotate di PEC è consentito anche a quelle non dotate di PEC, purché per la trasmissione del modulo, corredato di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, venga utilizzata la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul portale stesso.

2. Le richieste di contributo di compartecipazione di cui all'art.12, comma 3, sono compilate avvalendosi dell'apposito modulo disponibile sulla rete civica del Comune.

3. Possono avanzare le richieste di cui al comma 1 del presente articolo i seguenti soggetti:

- associazioni di volontariato con sede a Livorno iscritte nel Registro comunale e nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione provinciale di Livorno;
- associazioni di promozione sociale con sede a Livorno iscritte nel Registro comunale e nel Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale – Articolazione provinciale di Livorno;
- istituzioni senza scopo di lucro diverse dalle associazioni purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - non avere finalità di lucro
 - perseguire uno scopo determinato con finalità sociali o di pubblico interesse
 - avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili
 - avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere ricompresi i principi sopra ricordati
 - avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Livorno e svolgere attività a favore della comunità livornese da almeno 6 mesi

4. Possono avanzare le richieste di cui al comma 2 del presente articolo:

- i soggetti di cui al comma 3;

- le associazioni toscane di volontariato che pur non avendo sede legale a Livorno risultino iscritte in una Sezione provinciale del Registro regionale di volontariato e realizzino a Livorno l'iniziativa per cui richiedono il contributo di compartecipazione;
- le associazioni toscane di promozione sociale che pur non avendo sede legale a Livorno risultino iscritte in una Sezione provinciale del Registro regionale di volontariato e realizzino a Livorno l'iniziativa per cui richiedono il contributo di compartecipazione;
- associazioni ONLUS di rilevanza nazionale che realizzino a Livorno l'iniziativa per cui richiedono il contributo di compartecipazione.

ARTICOLO 16 – DOCUMENTAZIONE E CONTENUTI DELLE RICHIESTE

1. La richiesta per ogni tipo di contributo, oltre ad essere sempre e solo sottoscritta dal/dalla Legale Rappresentante, deve contenere gli elementi identificativi della tipologia del contributo e della posizione fiscale del soggetto richiedente e comprendere la sottoscrizione della dichiarazione di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, associazione politica, o organizzazione sindacale ai sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti politici.

2. Nel caso di omessa sottoscrizione della domanda di contributo, la richiesta si intende irricevibile.

3. Per ogni tipologia di contributo è previsto che il soggetto richiedente alleghi l'ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le proprie norme statutarie, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente e gli specifici documenti, così come indicati nel relativo modulo. In particolare è previsto che:

- alla richiesta di contributo di cui all'art.12, comma 1, lettera a) deve essere allegato il bilancio delle entrate e delle uscite previste per l'organizzazione dell'iniziativa;
- alla richiesta di contributo di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) deve essere allegato il bilancio di previsione dell'anno di riferimento del contributo e una relazione descrittiva dello stato di difficoltà che ha motivato la richiesta stessa in relazione alle attività programmate ;
- alla richiesta di contributo di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) deve essere allegata una dichiarazione attestante il carattere della straordinarietà dell'evento che ha motivato la richiesta stessa;
- alla richiesta di contributo di cui all'art.12, comma 2, lettera b) deve essere allegato il bilancio di previsione dell'anno di riferimento del contributo e una relazione descrittiva dello straordinario stato di difficoltà che ha motivato la richiesta stessa in relazione alle attività programmate;
- alla richiesta di contributi di compartecipazione di cui all'art. 12, comma 3, deve essere allegata:
 - a. una relazione che illustri la manifestazione, le sue modalità organizzative, con le indicazioni delle esigenze tecnico-logistiche, dei materiali e dei servizi che si richiedono al Comune;
 - b. il bilancio preventivo della manifestazione, dal quale si evinca l'onere finanziario richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - c. l'impegno a sottoscrivere il disciplinare di cui all'art.12 comma 3, che regolerà i rapporti tra le parti.

ARTICOLO 17 – INIZIATIVE ORGANIZZATE CON CONTRIBUTI COMUNALI

1. La concessione di un contributo ordinario, straordinario o di compartecipazione ottenuto in ordine alla realizzazione di un'iniziativa deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.

2. I promotori delle iniziative che beneficiano di un contributo restano legalmente

responsabili per l'organizzazione delle iniziative stesse e di esse ne rispondono in ogni sede civile, penale e amministrativa.

ARTICOLO 18 –MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei contributi è di pertinenza di ciascun ufficio competente per materia, che opera sulla base delle assegnazioni effettuate a norma dell'art. 11 del presente Regolamento e nel rispetto del vigente Regolamento di contabilità.

2. Ai fini della liquidazione il soggetto beneficiario è tenuto a presentare:

a. per i contributi per iniziativa, sia ordinari che straordinari, e per i contributi di compartecipazione, non appena possibile e comunque entro il termine perentorio di 365 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa, pena la revoca dell'assegnazione del contributo e la conseguente mancata liquidazione:

i. una relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

ii. il rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa, firmato dal/dalla legale rappresentante;

iii. copie della documentazione amministrativa a dimostrazione della spesa sostenuta;

iv. dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di contributo, circa l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.

b. per i contributi ordinari di funzionamento e per quelli straordinari per stato di difficoltà:

i. il bilancio consuntivo di competenza afferente all'anno di riferimento del contributo;

ii. relazione dell'attività svolta dall'associazione nell'anno di riferimento del contributo;

iii. dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di contributo, circa l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.

3. La liquidazione dei contributi per iniziativa, sia ordinari che straordinari, e dei contributi di compartecipazione è subordinata alla non sussistenza di un avanzo nel bilancio dell'iniziativa

4. La liquidazione dei contributi ordinari per funzionamento e di quelli straordinari per stato di difficoltà è subordinata alla non sussistenza di un avanzo di bilancio.

5. I termini per l'istruttoria, con decorrenza dalla data di approvazione da parte dell'amministrazione comunale del bilancio di previsione, sono i seguenti:

- entro 30 giorni, la Commissione Comunale, preso atto della determina dirigenziale di ammissione a concorrere delle domande di contributo ordinario e delle domande di contributo straordinario pervenute fino a quella data, elabora una proposta da sottoporre alla Giunta in merito alla ripartizione delle risorse tra ordinari e straordinari e tra i diversi settori previsti dall'art.3, comma 1;

- entro 60 giorni, a seguito dell'assunzione da parte della Giunta della relativa delibera, gli uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, avanzano le proposte di assegnazione, che, coordinate in sede di Commissione, vengono inoltrate alla Giunta per l'approvazione del piano delle assegnazioni;

- entro 80 giorni, viene assunto dal/dalla dirigente assegnatario delle risorse in funzione del PEG il relativo impegno di spesa e vengono effettuate dai singoli uffici le comunicazioni di rito oltre che l'aggiornamento dei dati sul portale telematico.

6. La liquidazione dei contributi da parte degli uffici competenti per materia consegue necessariamente all'osservanza da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti richiesti

dal comma 2 del presente articolo e non ha pertanto termini definibili preventivamente.

7. I termini per la gestione delle eventuali economie sono subordinati ai tempi stabiliti annualmente dai competenti uffici finanziari e idonei a consentire l'approvazione entro l'esercizio finanziario di un'integrazione al piano di assegnazione secondo le modalità di cui all'art.11, comma 3.

TITOLO III

PATROCINIO E PARTENARIATO

ARTICOLO 19 –MODALITÀ E CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio consiste nell'apprezzamento e nel pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore di iniziative e manifestazioni di rilievo promosse da soggetti quali Enti pubblici, Associazioni, altri enti senza fini di lucro, organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa, soggetti privati di chiara fama e prestigio.

2. Il patrocinio è gratuito e non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di spesa o di prestazione di servizi, ma non è incompatibile con l'eventuale riconoscimento di un contributo di compartecipazione con riferimento all'art.12, comma 3 del presente regolamento.

3. Il patrocinio non è concesso ad iniziative e manifestazioni che abbiano fini di lucro.

4. Le richieste di patrocinio, adeguatamente motivate e documentate, devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa ed indirizzate al Sindaco.

5. Il patrocinio viene concesso con delibera di Giunta.

6. La concessione del patrocinio consente al soggetto l'utilizzo del logo comunale e deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ARTICOLO 20 – MODALITÀ E CRITERI DI CONCESSIONE DEL PARTENARIATO

1. Il partenariato consiste nell'adesione da parte dell'Amministrazione Comunale a progetti promossi da soggetti quali Enti pubblici, Associazioni, altri enti senza fini di lucro.

2. Il partenariato può essere:

a. gratuito, non comportando per l'Amministrazione alcun obbligo di spesa o di prestazione di servizi;

b. oneroso, configurandosi in tal caso come un contributo di compartecipazione con riferimento all'art.12, comma 3 del presente regolamento.

3. Il partenariato è concesso per progetti senza fini di lucro, generalmente predisposti ai fini della partecipazione a bandi indetti da soggetti terzi.

4. Le richieste di partenariato, adeguatamente motivate e documentate, sono indirizzate al Sindaco e devono essere presentate almeno quindici giorni prima della scadenza del bando a cui si intende partecipare.

5. Il partenariato viene concesso con delibera della Giunta Comunale, che ne definisce le modalità di adesione.

TITOLO IV

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE

SOCIALE

ARTICOLO 21 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

1. Il Comune di Livorno, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali contenuti nello Statuto e di quelli particolari tesi alla promozione del pluralismo associativo, istituisce la Consulta Comunale delle associazioni di volontariato e di promozione Sociale.

ARTICOLO 22 – OBIETTIVI

1. La Consulta Comunale delle associazioni di volontariato e di promozione Sociale (di seguito chiamata Consulta Comunale) si prefigge i seguenti obiettivi:

- a. assicurare un rapporto stabile tra l'Amministrazione comunale e gli organismi associativi della società civile iscritti nel Registro Comunale delle associazioni;
- b. concorrere, attraverso le attività e le reti di relazioni proprie del mondo associativo, a promuovere una lettura puntuale dello stato del territorio e della comunità locale nei seguenti ambiti: Tutela e valorizzazione ambientale; Tutela degli animali; Protezione Civile; Turismo; Culturale e ricerca etica e spirituale; Attività educative; Promozione scientifica; Sociale; Socio-Sanitario; Sanitario; Sportivo - ricreativo; Tutela e promozione dei diritti;
- c. promuovere il coordinamento e le forme di partecipazione attiva nei processi decisionali dell'amministrazione in una prospettiva di bilancio partecipato;
- d. favorire la sensibilizzazione e la diffusione dell'informazione sull'azione amministrativa dell'amministrazione comunale nella società civile.

ARTICOLO 23 – FUNZIONI DELLA CONSULTA COMUNALE

1. La Consulta Comunale esercita le funzioni consultive e propositive di seguito indicate:

- a. esprime parere preventivo obbligatorio e non vincolante sulla proposta di bilancio di previsione comunale, che viene trasmessa dall'Ente secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità per le richieste di analoghi pareri;
- b. esprime parere facoltativo e non vincolante sugli atti della programmazione locale di settore e sui regolamenti comunali;
- c. raccoglie e inoltra proposte alla Giunta Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni in sede di programmazione annuale. Le suddette proposte sono trasmesse alla Giunta Comunale contestualmente alla relazione consuntiva annuale dell'attività della Consulta;
- d. promuove e coordina iniziative per la valorizzazione dell'associazionismo.

2. La Consulta Comunale è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 1 lett. a del presente articolo entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta.

3. Alle richieste di parere avanzate dagli organi Comunali la Consulta risponde in forma scritta entro 20 giorni dalla data della richiesta.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, i pareri si intendono dati favorevolmente.

ARTICOLO 24 – ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE E DURATA DELLE CARICHE

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente;
- l'Ufficio di Presidenza

2. I suddetti organi rimangono in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva .

ARTICOLO 25 – ASSEMBLEA

1. Le funzioni della Consulta sono svolte attraverso il suo organo plenario, l'Assemblea, che è formata dalle associazioni iscritte al Registro comunale di cui alla Parte I, Titolo I del presente Regolamento. Tutte le associazioni iscritte al Registro fanno parte di diritto dell'Assemblea delle associazioni salvo esplicita rinuncia scritta o mancata designazione di cui al successivo comma. Le associazioni cancellate dal registro esclusivamente per non avere presentato richiesta di rinnovo annuale di iscrizione al registro comunale possono partecipare all'Assemblea subordinatamente al consenso dell'Assemblea stessa.
2. Ogni associazione che ne ha diritto nomina un/una proprio/a rappresentante effettivo/a ed un/una rappresentante supplente che interviene in caso d'impedimento del/della primo/a, delegato/a a rappresentarla alle riunioni dell'Assemblea. In caso di impedimento di entrambi/e l'associazione può essere rappresentata da altro/a cittadino/a munito/a di delega scritta.
3. Nell'ambito dell'Assemblea ogni associazione che ne ha diritto dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è comunque convocata dal/dalla Presidente nei seguenti casi:
 - di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno 1/5 dei componenti;
 - su richiesta del Sindaco.
5. La lettera di convocazione è inviata telematicamente, deve indicare il luogo, l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri dell'Assemblea almeno 5 giorni prima dello svolgimento.
6. Il/la Presidente, entro 5 giorni dall'insediamento dell'Assemblea, designa un/una segretario/a con funzioni verbalizzanti.
7. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la propria presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al/alla Presidente.
8. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il/la Presidente può inviare un richiamo formale all'associazione. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, dispone la decadenza dell'associazione da componente della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato.
9. Contro tale provvedimento l'associazione in causa può chiedere il pronunciamento formale dell'Assemblea.
10. Alle riunioni della Consulta partecipano su invito, senza diritto di voto, il Sindaco o suo/a delegato/a e l'Assessore competente per la trattazione delle questioni all'Od.G. dell'assemblea.
11. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, su invito del/della presidente e senza diritto di voto, esperti/e e/o rappresentanti di enti e istituzioni.
12. In funzione degli obiettivi da raggiungere e delle iniziative da realizzare la Consulta può stabilire di costituire gruppi di lavoro per ambiti di attività e/o tematici trasversali.

ARTICOLO 26 – PRESIDENTE

1. Il/la Presidente della Consulta viene eletto/a dall'Assemblea tra i suoi membri, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato/a. Le auto-candidature alla carica di Presidente sono proposte dalle associazioni della Consulta Comunale entro il 5° giorno antecedente la data stabilita per la prima seduta, dandone comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione comunale.

2. Il/la Presidente ha le seguenti funzioni:

- a. rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
- b. convoca e coordina i lavori della Consulta, assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;
- c. dà attuazione agli atti demandategli dall'Assemblea;
- d. raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze delle associazioni;
- e. convoca e presiede il Coordinamento delle Consulte di cui alla Parte IV del presente Regolamento;
- f. delega il/la Vicepresidente alla sua sostituzione in caso di necessità.

ARTICOLO 27 – VICEPRESIDENTE

1. Il/la Vicepresidente viene eletto/a dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti. Le auto-candidature alla carica di Vicepresidente, che possono coincidere con quelle presentate in ordine all'elezione del Presidente, sono proposte dalle associazioni della Consulta Comunale prima delle operazioni di voto. Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere espressione delle due diverse tipologie di associazioni (volontariato e promozione sociale) rappresentate nella Consulta.

2. Il/la Vicepresidente coadiuva il/la Presidente nelle funzioni previste per il/la medesimo/a e partecipa ai lavori del Coordinamento delle Consulte di cui alla Parte IV del presente Regolamento.

ARTICOLO 28 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal/dalla Presidente, dal/dalla Vicepresidente e da tre membri dell'Assemblea in rappresentanza, con riferimento all'art.22, comma 1, lett.b, del presente Regolamento, di settori diversi rispetto a quelli rappresentati dal/dalla Presidente e dal/dalla Vicepresidente.

2. Alla nomina dei tre membri dell'Assemblea di cui al comma precedente provvede il/la Presidente, sentito/a il/la Vicepresidente.

3. L'Ufficio di Presidenza supporta il/la Presidente ed il/la Vicepresidente nel dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea e nel predisporre, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi espressi dall'Assemblea, il programma di attività annuale e le proposte soggette all'approvazione dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 29 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

1. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera.

2. La seduta dell'Assemblea è valida quando è presente almeno un quinto dei suoi componenti.

3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità risulta dirimente il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

4. Per dimissioni volontarie o per fondati e comprovati motivi, il/la Presidente ed il/la Vice Presidente possono essere sostituiti prima della scadenza di cui al comma 2 dell'art 24, con deliberazione dell'Assemblea assunta secondo le procedure previste agli artt. 26,e 27.

5. Per dimissioni volontarie e per comprovati motivi possono essere sostituiti altresì i membri dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art.28.

ARTICOLO 30 – SEDE E DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA CONSULTA COMUNALE

1. La Consulta Comunale ha sede a Livorno presso il Comune di Livorno. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione.

2. Alla Consulta Comunale sono assegnate annualmente, compatibilmente con le

disponibilità di bilancio, risorse per il suo funzionamento.

3. La Consulta può avvalersi del supporto dell'ufficio competente in relazione alla tenuta del Registro comunale delle associazioni.

4. La Consulta, per la pubblicizzazione degli atti e dei documenti, ha a disposizione un apposito spazio sul portale delle associazioni nella rete civica.

PARTE II

REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – SEZIONE PROVINCIALE TENUTA DAL COMUNE DI LIVORNO

TITOLO I

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – SEZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

ARTICOLO 31 – DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – SEZIONE PROVINCIALE

1. In relazione alla gestione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione provinciale di Livorno, il Comune di Livorno, cui risultano attribuite le funzioni previste dalla normativa regionale vigente, disciplina con il presente Regolamento quanto non espressamente normato dalla vigente Legge Regionale istitutiva del registro e dalle *Linee Guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato* appositamente approvate dalla Giunta Regionale Toscana.

ARTICOLO 32 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE

1. Le organizzazioni di volontariato che intendono richiedere l'iscrizione al Registro Regionale - Sezione provinciale di Livorno, in possesso dei requisiti fissati dalla norma regionale, sono tenute ad avviare le procedure di iscrizione attraverso il *Portale delle Organizzazioni di Volontariato del Territorio di Livorno* a cui si accede dalla rete civica del Comune di Livorno.

2. La domanda di iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione provinciale di Livorno prevede due fasi:

a. inserimento nell'apposito modulo telematico disponibile sul *Portale delle Organizzazioni di Volontariato del Territorio di Livorno* dei dati dell'organizzazione attestanti il possesso dei requisiti richiesti, con caricamento informatico della documentazione prevista dalla legge regionale;

b. sottoscrizione da parte del/della rappresentante legale del modulo risultante al termine della compilazione e l'inoltro dello stesso al Comune nel cui territorio ha sede legale l'Associazione, il quale, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a provvedere alla trasmissione telematica al Comune di Livorno entro tre giorni dalla ricezione.

ARTICOLO 33 – ISTRUTTORIA

1. Al termine dell'istruttoria, il cui svolgimento è stabilito dalla norma regionale, la comunicazione del provvedimento motivato adottato dal/dalla dirigente competente in materia o suo delegato viene effettuata al soggetto richiedente come segue:

- in caso di esito favorevole il provvedimento di iscrizione, unitamente alle credenziali di accesso al portale telematico di cui all'art. 32, comma 1, viene inviato al soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata da questi fornito in sede di richiesta di iscrizione;

- in caso di esito sfavorevole il provvedimento di diniego iscrizione viene inviato al

soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria da questi fornito in sede di richiesta iscrizione e notificato tramite posta raccomandata o, se dotato di casella PEC, tramite posta elettronica certificata.

ARTICOLO 34 – REVISIONE ANNUALE

1. Agli adempimenti previsti dalla norma regionale in ordine alla revisione annuale del Registro, le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale – sezione provinciale, provvedono accedendo con le proprie credenziali al Portale delle Organizzazioni di Volontariato del Territorio di Livorno procedendo come segue:

- a. inserimento nell'apposito modulo telematico disponibile sul Portale delle Organizzazioni di Volontariato del Territorio di Livorno dei dati dell'organizzazione attestanti la conferma dei requisiti richiesti, con caricamento informatico della documentazione prevista dalla legge regionale;
- b. sottoscrizione da parte del/della rappresentante legale del modulo risultante al termine della compilazione e inoltro dello stesso al Comune di Livorno. Tale inoltro può avvenire su supporto cartaceo oppure su supporto digitale. L'inoltro su supporto digitale oltre che alle associazioni dotate di PEC è consentito anche a quelle non dotate di PEC, purché per la trasmissione del modulo, corredato di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, venga utilizzata la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul portale stesso.

ARTICOLO 35 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Per quanto riguarda le condizioni che determinano la cancellazione delle organizzazioni di Volontariato dal Registro regionale e le relative procedure si fa rinvio alla vigente legge regionale in materia.

TITOLO II

CONSULTA TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 36 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune di Livorno, con riferimento alla normativa regionale di disciplina del Registro delle organizzazioni di volontariato, istituisce la Consulta Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato.

2. Sono membri di diritto della Consulta Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato le associazioni iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione provinciale di Livorno

3. Per esercitare il diritto di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione provinciale di Livorno - devono designare un rappresentante effettivo ed uno supplente.

4. I soggetti che hanno già designato rappresentanti in ordine all'adesione alla *Consulta Comunale* di cui alla Parte I, Titolo IV non sono tenuti all'adempimento di cui al precedente comma. È possibile, tuttavia, previa rinuncia esplicita, che l'adesione alla *Consulta Comunale delle associazioni di volontariato e di promozione sociale* non comporti l'automatica adesione alla Consulta disciplinata dal presente Titolo.

ARTICOLO 37 – FUNZIONI

1. La Consulta Territoriale di Volontariato, attraverso le attività e le reti di relazioni proprie del mondo associativo, promuove una lettura del territorio nei settori sanitari, sociali, socio-

sanitari, tutela e promozione dei diritti, tutela e valorizzazione ambientale, culturale, protezione civile.

2. La Consulta Territoriale di Volontariato esercita funzioni consultive nei confronti della Consulta Regionale delle organizzazioni di volontariato, esprimendo pareri sulle materie in cui operano le organizzazioni stesse.

3. La Consulta Territoriale di Volontariato designa quali rappresentanti della stessa in seno alla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato due membri, uno effettivo ed uno supplente, scelti tra i rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali.

ARTICOLO 38 – ORGANI

1. Sono organi della Consulta territoriale di volontariato:

- l'Assemblea;
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente;
- l'Ufficio di Presidenza

ARTICOLO 39 – ASSEMBLEA

1. Le funzioni della Consulta territoriale sono svolte attraverso il suo organo plenario, l'Assemblea, che è formata dalle associazioni iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione provinciale di Livorno che abbiano designato i rappresentanti ai sensi dell'art.36, commi 3 e 4.

2. Ogni associazione che ne ha diritto nomina un/una proprio/a rappresentante effettivo/a ed un/una rappresentante supplente che interviene in caso d'impedimento del/della primo/a, delegato/a a rappresentarla alle riunioni dell'Assemblea. In caso di impedimento di entrambi/e l'associazione può essere rappresentata da altro/a soggetto munito di delega scritta.

3. Nell'ambito dell'Assemblea ogni associazione che ne ha diritto dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente nei seguenti casi:

- di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
- su richiesta di almeno 1/5 dei componenti.

5. La lettera di convocazione, che deve indicare il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, viene inviata telematicamente almeno 5 giorni prima dello svolgimento.

6. Il/la Presidente, entro 5 giorni dall'insediamento dell'Assemblea, designa un/una segretario/a con funzioni verbalizzanti.

7. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la propria presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al/alla Presidente.

8. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il/la Presidente può inviare un richiamo formale all'associazione. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, dispone la decadenza dell'associazione da componente della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato.

9. Contro tale provvedimento l'associazione in causa può chiedere il pronunciamento formale dell'Assemblea.

10. Alle riunioni della Consulta partecipano su invito, senza diritto di voto, il Sindaco o suo/a delegato/a e l'Assessore competente per la trattazione delle questioni all'O.d.G. dell'assemblea.

11. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, su invito del/della presidente e senza diritto di voto, esperti/e e/o rappresentanti di enti e istituzioni.

12. In funzione dell'espressione dei pareri di cui all'art. 37, comma 2 o di particolari obiettivi da raggiungere la Consulta può stabilire di costituire gruppi di lavoro per ambiti settoriali o tematici trasversali.

ARTICOLO 40 – PRESIDENTE

1. Il/la Presidente della Consulta viene eletto/a dall'Assemblea tra i suoi membri, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato/a. Le auto-candidature alla carica di Presidente sono proposte dalle associazioni della Consulta Territoriale di Volontariato non aderenti ad associazioni o federazioni regionali entro il 5° giorno antecedente la data stabilita per la prima seduta, dandone comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione comunale.

2. Il/la Presidente svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
- svolge il ruolo di designato effettivo in seno alla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato;
- convoca e coordina i lavori della Consulta, assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;
- dà attuazione agli atti demandategli dall'Assemblea;
- raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze delle associazioni;
- partecipa ai lavori del Coordinamento delle Consulte di cui alla Parte IV del presente Regolamento
- delega il/la Vicepresidente alla sua sostituzione in caso di necessità.

ARTICOLO 41 – VICEPRESIDENTE

1. Il/la Vicepresidente viene eletto/a dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti. Le auto-candidature alla carica di Vicepresidente, che possono coincidere con quelle presentate in ordine all'elezione del Presidente, sono proposte prima delle operazioni di voto dalle associazioni della Consulta Territoriale di Volontariato non aderenti ad associazioni o federazioni regionali.

2. Il/la Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- coadiuva il/la Presidente nelle funzioni previste per il/la medesimo/a;
- svolge il ruolo di designato supplente in seno alla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato;
- partecipa ai lavori del Coordinamento delle Consulte di cui alla Parte IV del presente Regolamento
- sostituisce il/la Presidente in caso di necessità.

ARTICOLO 42 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal/dalla Presidente, dal/dalla Vicepresidente e da tre membri dell'Assemblea in rappresentanza, con riferimento all'art.37, comma 1 del presente Regolamento, di settori diversi rispetto a quelli rappresentati dal/dalla Presidente e dal/dalla Vicepresidente.

2. Alla nomina dei tre membri dell'Assemblea di cui al comma precedente provvede il/la Presidente, sentito/a il/la Vicepresidente.

3. L'Ufficio di Presidenza supporta il/la Presidente ed il/la Vicepresidente nel dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea e nel predisporre, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi espressi dall'Assemblea, il programma di attività annuale e le proposte soggette all'approvazione dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 43 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera salvo il rimborso delle spese previsto dalla normativa vigente per i designati per la Consulta regionale, i quali sono tenuti a garantire anche il funzionamento dell'organo consultivo regionale.
2. Gli organi della Consulta Territoriale rimangono in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.
3. Le sedute dell'Assemblea sono valide quando sono presenti almeno un quinto dei componenti.
4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità risulta dirimente il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
5. I pareri di cui all'art.37, comma 2, vengono espressi in forma scritta entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste.

ARTICOLO 44 – SEDE E DOTAZIONI STRUMENTALI

1. La Consulta ha sede a Livorno presso il Comune di Livorno. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione, che possono essere gli stessi previsti dall'Art.30, comma 1, e può avvalersi del supporto dell'ufficio competente in relazione alla tenuta del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione provinciale di Livorno.
2. La Consulta, per la pubblicizzazione degli atti e dei documenti, ha a disposizione un apposito spazio sulla rete civica.

PARTE III

REGISTRO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE – ARTICOLAZIONE PROVINCIALE TENUTA DAL COMUNE DI LIVORNO

TITOLO I

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE – ARTICOLAZIONE PROVINCIALE

ARTICOLO 45 - STRUTTURA DEL REGISTRO

1. Il Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale – articolazione provinciale di Livorno è suddiviso in 3 sezioni, denominate "Sezione A", "Sezione B" e "Sezione C."
2. Ogni sezione è suddivisa in settori denominati come segue:
 - Ambientale-turistico;
 - Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale;
 - Sociale;
 - Sanitario;
 - Sportivo-ricreativo;
 - Tutela dei diritti.
3. Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), riportando i seguenti dati identificativi: denominazione; indirizzo; telefono; eventuali altri settori d'intervento; estremi del provvedimento di iscrizione.
4. Le associazioni avviano attraverso il portale telematico di cui all'art.48 le operazioni di richiesta iscrizione, aggiornamento dei dati, la revisione annuale ed ogni altro adempimento

previsto dall'ordinamento e concludono le operazioni inviando la documentazione risultante come segue:

- nel solo caso di richieste di iscrizione, al Comune presso cui hanno sede, con le modalità di cui al successivo art.47;
- in tutti gli altri casi, al Comune di Livorno, con le modalità di cui all'Art.49, comma 2.

ARTICOLO 46 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1.Possono essere iscritte al Registro regionale - Articolazione provinciale di Livorno - le associazioni che:

- a. sono associazioni di promozione sociale ai sensi della legge regionale;
- b. sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi della legge regionale;
- c. si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui alla legge regionale;
- d. utilizzano per il proprio funzionamento la tipologia di risorse economiche di cui alla legge regionale;
- e. sono costituite da almeno un anno;
- f. sono in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione "A" o "B" o "C," come specificato ai successivi commi.

2.Possono essere iscritte al Registro regionale - articolazione provinciale di Livorno - sezione "A" le associazioni che:

- a. sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e);
- b. hanno sede legale nel territorio provinciale di Livorno;
- c. hanno un numero di soci non inferiore a diecimila;
- d. oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto c) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa.

3.Possono essere iscritte al Registro regionale - articolazione provinciale di Livorno - sezione "B" le associazioni che:

- a. sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e);
- b. hanno sede legale nel territorio provinciale di Livorno;

4.Possono essere iscritte al Registro regionale - articolazione provinciale di Livorno - sezione "C" le associazioni che:

- a. sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e);
- b. hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Livorno, attiva da almeno un anno;
- c. sono iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale previsto dalla legge nazionale in materia di associazioni di promozione sociale

ARTICOLO 47 - PROCEDURA D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione al registro regionale - articolazione provinciale di Livorno prevede due fasi:

- a. inserimento nell'apposito modulo telematico disponibile sul portale delle associazioni dei dati dell'associazione attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 46, comprensivi della documentazione indicata nel successivo comma 2 e di breve relazione nella quale vengano illustrate le attività dell'associazione, il numero dei soci al momento della richiesta di iscrizione, l'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri albi o registri e nel caricamento dei documenti fondanti (statuto ed atto costitutivo);
- b. sottoscrizione da parte del/della rappresentante legale del modulo risultante al termine della compilazione e l'inoltro dello stesso al Comune nel cui territorio ha sede

legale l'Associazione, il quale, ai sensi della normativa vigente, è tenuto alla trasmissione telematica al Comune di Livorno entro tre giorni dalla ricezione.

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c. sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a:
 - modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività;
 - ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana;
 - numero totale degli iscritti;
 - attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.

3. Il Comune di Livorno, che ai fini dell'istruttoria, può richiedere dati conoscitivi e/o pareri al Comune in cui ha sede l'associazione, verifica:

- che la domanda d'iscrizione sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento;
- che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui all'art.46 del presente Regolamento;
- che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e nello specifico settore d'intervento;
- che lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione preveda quanto indicato dalla legge regionale;
- che l'associazione non risulti iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato né ad altre articolazioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

4. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del registro che risultino mancanti dei requisiti previsti della legge regionale, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del registro medesimo, sono automaticamente iscritte nella sezione "B".

5. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono adottati, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, con provvedimento motivato del/della Dirigente competente in materia o suo delegato, pubblicati all'Albo pretorio on line e comunicati al richiedente come segue:

- in caso di esito favorevole il provvedimento di iscrizione, unitamente alle credenziali di accesso al portale telematico di cui all'art. 48 viene inviato al soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata da questi fornito in sede di richiesta di iscrizione;
- in caso di esito sfavorevole il provvedimento di diniego iscrizione viene inviato al soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria da questi fornito in sede di richiesta iscrizione e notificato tramite posta raccomandata o, se dotato di casella PEC, tramite posta elettronica certificata.

6. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni "A" e "B" del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione "C."

ARTICOLO 48 - PORTALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO DI LIVORNO

1. Il Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale – Articolazione provinciale di Livorno è pubblico ed è consultabile da tutti/e i/le cittadini/e sul *Portale dell'associazionismo di promozione sociale del territorio di Livorno* reperibile sulla rete civica del Comune di Livorno.

2. Delle associazioni iscritte sono resi pubblici i seguenti dati: l'anagrafica dell'associazione, con le informazioni di contatto, il nominativo del/della rappresentante legale, breve descrizione delle attività svolte, il collegamento all'eventuale sito web dell'associazione stessa.

ARTICOLO 49 - REVISIONE DEL REGISTRO

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale:

- le associazioni iscritte devono comunicare al Comune di Livorno, entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra variazione connessa all'iscrizione nel registro. In ordine a tale adempimento è necessario trasmettere il modulo, debitamente sottoscritto, risultante al termine dell'inserimento sul portale di cui all'art.48 delle variazioni intervenute. L'inoltro su supporto digitale è consentito anche alle associazioni non dotate di PEC, purché per la trasmissione del modulo, corredato di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, venga utilizzata la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul portale stesso.

- il Comune di Livorno, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.

2. Ai fini della revisione periodica del registro, entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano una dichiarazione seguendo le seguenti fasi:

- a. inserimento nell'apposito modulo telematico disponibile sul portale delle associazioni dei dati dell'associazione attestanti la conferma dei requisiti di cui all'art. 46 corredati di breve relazione nella quale vengano illustrate le attività dell'associazione svolte nell'anno precedente ed il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;

- b. prevede la sottoscrizione da parte del/della rappresentante legale del modulo risultante al termine della compilazione e l'inoltro dello stesso al Comune di Livorno. Tale inoltro può avvenire su supporto cartaceo oppure su supporto digitale. L'inoltro su supporto digitale oltre che alle associazioni dotate di PEC è consentito anche a quelle non dotate di PEC, purché per la trasmissione del modulo, corredato di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, venga utilizzata la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul portale stesso.

3. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, alla dichiarazione di cui al comma precedente deve essere allegata copia di tale documentazione aggiornata.

4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta il Comune di Livorno diffida l'associazione a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal registro.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il/la Dirigente competente in materia o suo delegato,

effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo e lo trasmette alla Regione.

6. Qualora le associazioni richiedano una diversa allocazione nel registro (a livello di sezione e/o di settore), ovvero l'ufficio competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, il Comune di Livorno provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente.

ARTICOLO 50 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dall'articolazione di Livorno del registro regionale è disposta con provvedimento motivato del/della Dirigente competente in materia di associazionismo o suo delegato, per le seguenti cause:

- a. su richiesta dell'associazione interessata;
- b. per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c. per la mancata presentazione entro i termini previsti della dichiarazione in ordine alla revisione annuale;
- d. per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti supplementari richiesti dall'ufficio competente.

2. Del provvedimento di cancellazione, entro 30 giorni dall'adozione, viene data comunicazione ai soggetti e con le modalità di cui all'art.47 , commi 5 e 6.

TITOLO II

CONSULTA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 51 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Il Comune di Livorno, con riferimento alla normativa regionale di disciplina del *Registro dell'associazionismo di promozione sociale*, istituisce la *Consulta Territoriale dell'associazionismo di promozione sociale*.

2. Sono membri di diritto della Consulta territoriale dell'associazionismo di promozione sociale (di seguito chiamata semplicemente Consulta territoriale di promozione sociale) le associazioni iscritte al Registro Regionale dell'associazionismo di Promozione Sociale – Articolazione provinciale di Livorno.

3. Per esercitare il diritto di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni iscritte all'Albo Regionale dell'associazionismo di promozione sociale – Articolazione provinciale di Livorno - devono designare un rappresentante effettivo ed uno supplente.

4. I soggetti che hanno già designato rappresentanti in ordine all'adesione alla *Consulta Comunale* di cui alla Parte I, Titolo IV non sono tenuti all'adempimento di cui al precedente comma. È possibile, tuttavia, previa rinuncia esplicita, che l'adesione alla *Consulta Comunale delle associazioni di volontariato e di promozione sociale* non comporti l'automatica adesione alla Consulta disciplinata dal presente Titolo.

ARTICOLO 52 – FUNZIONI

1. La Consulta territoriale di promozione sociale, attraverso le attività e le reti di relazioni proprie del mondo associativo, promuove una lettura del territorio nei settori ambientale-

turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

2. La Consulta territoriale di promozione sociale è l'organismo teso ad agevolare la partecipazione delle associazioni di promozione sociale iscritte all'Albo Regionale – Articolazione provinciale di Livorno - al perseguimento delle finalità di utilità sociale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione territoriale nonché alla verifica dell'efficacia delle attività svolte. A tale fine la Consulta territoriale di promozione sociale può operare anche con riferimento alle conferenze di programmazione promosse dalla Giunta regionale in collaborazione con la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale su piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale.

3. E' tramite la Consulta territoriale di promozione sociale che il Comune di Livorno, in adempimento di quanto previsto dalla normativa regionale, rende noto alle associazioni di promozione sociale iscritte nelle sezioni "A," "B" e "C" dell'articolazione di competenza del registro regionale, l'avvio del procedimento di nomina dei membri della Consulta regionale, invitando i rappresentanti legali interessati a far pervenire le loro candidature.

4. In relazione al procedimento di cui al precedente comma, la Consulta territoriale di promozione sociale, ai sensi della vigente normativa, esprime un parere in merito alla composizione della terna di rappresentanti di associazioni iscritte nella Sezione "B" del Registro Regionale appartenenti a tre distinti settori di attività di cui all'Art.45, comma 1 del presente Regolamento che il Comune di Livorno è chiamato a proporre al Presidente della Giunta Regionale in ordine alla nomina di un rappresentante locale nella Consulta Regionale dell'Associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 53 – ORGANI

1. Sono organi della Consulta territoriale di promozione sociale:

- l'Assemblea;
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente;
- l'Ufficio di Presidenza

ARTICOLO 54 – ASSEMBLEA

1. Le funzioni della Consulta sono svolte attraverso il suo organo plenario, l'Assemblea, che è formata dalle associazioni iscritte al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale – Articolazione provinciale di Livorno - che abbiano designato i rappresentanti ai sensi dell'art.51, comma 3.

2. Ogni associazione che ne ha diritto nomina un/una proprio/a rappresentante effettivo/a ed un/una rappresentante supplente che interviene in caso d'impedimento del/della primo/a, delegato/a a rappresentarla alle riunioni dell'Assemblea. In caso di impedimento di entrambi/e l'associazione può essere rappresentata da altro/a soggetto munito di delega scritta.

3. Nell'ambito dell'Assemblea ogni associazione che ne ha diritto dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente nei seguenti casi:

- di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
- su richiesta dei rappresentanti nella Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art.52 commi 3 e 4;
- su richiesta di almeno 1/5 dei componenti.

5. La lettera di convocazione, che deve indicare il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, viene inviata telematicamente almeno 5 giorni prima dello svolgimento.

6. Il/la Presidente, entro 5 giorni dall'insediamento dell'Assemblea, designa un/una

segretario/a con funzioni verbalizzanti.

7. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la propria presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al/alla Presidente.

8. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il/la Presidente può inviare un richiamo formale all'associazione. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, dispone la decadenza dell'associazione da componente della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato.

9. Contro tale provvedimento l'associazione in causa può chiedere il pronunciamento formale dell'Assemblea.

10. Alle riunioni della Consulta partecipano su invito, senza diritto di voto, il Sindaco o suo/a delegato/a e l'Assessore competente per la trattazione delle questioni all'OdG dell'assemblea.

11. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, su invito del/della presidente e senza diritto di voto, esperti/e e/o rappresentanti di enti e istituzioni.

12. In funzione della partecipazione di cui all'art.52, comma 2, o di particolari obiettivi da raggiungere la Consulta può stabilire di costituire gruppi di lavoro per ambiti settoriali e/o tematici trasversali.

ARTICOLO 55 – PRESIDENTE

1. Il/la Presidente della Consulta viene eletto/a dall'Assemblea tra i suoi membri, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato/a. Le auto-candidature alla carica di Presidente sono proposte dalle associazioni della Consulta Territoriale di Promozione Sociale entro il 5° giorno antecedente la data stabilita per la prima seduta, dandone comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione comunale.

2. Il/la Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a. rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni, coordinandosi con i rappresentanti di cui all'art.52, commi 3 e 4 per quanto attiene ai rapporti con la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale;
- b. convoca e coordina i lavori della Consulta, assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;
- c. dà attuazione agli atti demandategli dall'Assemblea;
- d. raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze delle associazioni;
- e. partecipa ai lavori del Coordinamento delle Consulte di cui alla Parte IV del presente Regolamento;
- f. delega il/la Vicepresidente alla sua sostituzione in caso di necessità.

3. Il ruolo di Presidente non è incompatibile con quello di rappresentante nella Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art.52, commi 3 e 4.

ARTICOLO 56 – VICEPRESIDENTE

1. Il/la Vicepresidente viene eletto/a dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile, con voto a scrutinio segreto e maggioranza semplice dei presenti. Le auto-candidature alla carica di Vicepresidente, che possono coincidere con quelle presentate in ordine alla carica di Presidente, sono proposte dalle associazioni della Consulta Territoriale di Promozione Sociale prima delle operazioni di voto.

2. Il/la Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- a. coadiuva il/la Presidente nelle funzioni previste per il/la medesimo/a;
- b. partecipa ai lavori del Coordinamento delle Consulte di cui alla Parte IV del presente Regolamento;
- c. sostituisce il/la Presidente in caso di necessità.

3. Il ruolo di Vicepresidente non è incompatibile con quelli di rappresentante nella Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art.52, commi 3 e 4.

ARTICOLO 57 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal/dalla Presidente, dal/dalla Vicepresidente e da tre membri dell'Assemblea in rappresentanza, con riferimento all'art.52, comma 1, del presente Regolamento, di settori diversi rispetto a quelli rappresentati dal/dalla Presidente e dal/dalla Vicepresidente.

2. Alla nomina dei tre membri dell'Assemblea di cui al comma precedente provvede il/la Presidente, sentito/a il/la Vicepresidente.

3. Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, se non già coincidenti con le altre cariche, i rappresentanti nella Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art.52, commi 3 e 4, ossia il Rappresentante nella Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale espressione della Sezione “B” dell'articolazione dell'omonimo Registro regionale e, se nominati, i rappresentanti nella Consulta espressione delle sezioni “A” e “C” dell'articolazione provinciale.

4. L'Ufficio di Presidenza supporta il/la Presidente ed il/la Vicepresidente nel dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea e nel predisporre, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi espressi dall'Assemblea, il programma di attività annuale e le proposte soggette all'approvazione dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 58 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1. I membri della Consulta territoriale di promozione sociale prestano gratuitamente la propria opera salvo il rimborso delle spese previsto dalla normativa vigente per i rappresentanti nella Consulta regionale, i quali sono tenuti a garantire anche il funzionamento dell'organo consultivo regionale.

2. Gli organi della Consulta territoriale di promozione sociale rimangono in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.

3. Le sedute dell'Assemblea sono valide quando sono presenti almeno un quinto dei componenti.

4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità risulta dirimente il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

5. Per dimissioni volontarie o per fondati e comprovati motivi, il/la Presidente ed il/la Vice Presidente possono essere sostituiti prima della scadenza di cui al comma 2 del presente articolo con deliberazione dell'Assemblea assunta secondo le procedure previste ai precedenti articoli, tranne nel caso in cui si tratti dei soggetti designati presso la Consulta Regionale dell'associazionismo di promozione sociale. Per dimissioni volontarie e per comprovati motivi possono essere sostituiti altresì i membri dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art.57.

ARTICOLO 59 – SEDE E DOTAZIONI STRUMENTALI

1. La Consulta territoriale di promozione sociale ha sede a Livorno presso il Comune di Livorno. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione, che possono essere gli stessi previsti dall'Art.30, comma 1, e può avvalersi del supporto dell'ufficio competente in relazione alla tenuta del Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale – Articolazione di Livorno.

2. La Consulta territoriale di promozione sociale per la pubblicizzazione degli atti e dei documenti ha a disposizione un apposito spazio sulla rete civica.

PARTE IV

IL COORDINAMENTO DELLE CONSULTE TERZO SETTORE

ARTICOLO 60 – COORDINAMENTO DELLE CONSULTE DEL TERZO SETTORE

1. Il Comune di Livorno, per favorire l'effettivo apporto del pluralismo associativo al perseguimento del bene comune, istituisce il Coordinamento delle Consulte del Terzo Settore.
2. Compongono il Coordinamento delle Consulte del Terzo Settore (di seguito Coordinamento delle Consulte) le Consulte istituite dal presente Regolamento, ossia:
 - la Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale di cui alla Parte I, Titolo IV;
 - la Consulta territoriale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Parte II, Titolo II;
 - la Consulta territoriale dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla Parte III, Titolo II

ARTICOLO 61 – FUNZIONE, COMPOSIZIONE E DOTAZIONE

1. Il Coordinamento delle Consulte svolge la funzione di agevolare l'azione coordinata delle Consulte istituite dal Comune di Livorno.
2. Il Coordinamento delle Consulte è composto da:
 - Presidente e Vicepresidente della Consulta comunale delle associazioni di volontariato e di promozione Sociale;
 - Presidente e Vicepresidente della Consulta territoriale delle organizzazioni di volontariato;
 - Presidente e Vicepresidente della Consulta territoriale dell'associazionismo di promozione sociale;
 - il rappresentante nella Consulta Regionale dell'associazionismo di promozione sociale espressione della Sezione "B" dell'articolazione provinciale dell'omonimo Registro regionale e, se nominati, i rappresentanti nella stessa Consulta espressione delle Sezioni "A" e "C" dell'articolazione provinciale;
 - un rappresentante del CESVOT.
3. Convoca e presiede il Coordinamento delle Consulte il Presidente della Consulta comunale delle associazioni di volontariato e di promozione sociale.
4. Per la propria attività il Coordinamento delle Consulte utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale, che possono essere gli stessi previsti dall'Art.30, comma 1, e può avvalersi del supporto dell'ufficio competente.

PARTE V

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – ARTICOLAZIONE PROVINCIALE TENUTA DAL COMUNE DI LIVORNO

ARTICOLO 62 – DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – SEZIONE PROVINCIALE

1. In relazione alla gestione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione provinciale di Livorno, il Comune di Livorno, cui risultano attribuite le funzioni previste dalla

normativa regionale vigente, rimanda alla legge regionale di disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.

2. Gli atti concernenti i procedimenti di iscrizione, diniego iscrizione, cancellazione e revisione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione provinciale sono adottati dal/dalla Dirigente del Comune di Livorno competente in materia o suo delegato.

PARTE VI

NORME FINALI

ARTICOLO 63 – TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

2. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.

ARTICOLO 64 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEI DATI

1. Con riferimento alle norme vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, nella rete civica sono pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di contributi assegnati da parte dell'Amministrazione Comunale nelle forme previste dal presente Regolamento, nonché l'ammontare dei medesimi.

ARTICOLO 65 – NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento si provvederà all'elezione degli organi e alla nomina delle cariche della Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale di cui alla Parte I, Titolo IV, della Consulta territoriale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Parte II, Titolo II e della Consulta territoriale dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla Parte III, Titolo II.